

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1271-A

ALLEGATO

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BOSCETTO)

Comunicata alla Presidenza il 2 agosto 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni ordinamentali in materia  
di pubblica amministrazione (n. 1271) (\*)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro per la funzione pubblica  
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 2122)

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 marzo 2002*

---

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
con indicazione del relativo esito procedurale*

---

(\*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

**INDICE**

## Disegno di legge n. 1271

- articolo 1 .....	<i>Pag.</i>	3
- articolo 2 .....	»	6
- articolo 3 .....	»	8
- articolo 4 .....	»	10
- articolo 5 .....	»	13
- articolo 6 .....	»	14
- articolo 7 .....	»	16
- articolo 8 .....	»	25
- articolo 9 .....	»	27
- articolo 10 .....	»	34
- articolo 11 .....	»	37
- articolo 12 .....	»	39
- articolo 13 .....	»	42
- articolo 15 .....	»	43
- articolo 17 .....	»	46
- articolo 19 .....	»	47
- articolo 21 .....	»	58
- articolo 22 .....	»	59
- articolo 24 .....	»	61
- articolo 25 .....	»	62
- articolo 26 .....	»	63
- articolo 27 .....	»	70
- articolo 28 .....	»	78
- articolo 29 .....	»	106
- articolo 30 .....	»	110
- articolo 31 .....	»	111
- articolo 32 .....	»	119
- articolo 33 .....	»	121
- articolo 34 .....	»	122
- Proposte di coordinamento .....	»	129

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.1

#### **Respinto**

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole «pubblica amministrazione», inserire la seguente: «statale».*

---

#### 1.7

#### **Dichiarato inammissibile**

TURRONI

*Al comma 1, sostituire da: «alla diretta» fino alla fine con le seguenti: «Ai fini della presente legge, l'Alto Commissario opera in qualità di autorità indipendente».*

---

#### 1.3

#### **Decaduto**

IZZO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Alto commissario ha sede nella città di Benevento».*

---

#### 1.100

#### **Accolto**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.».*

---

**1.4****Decaduto**

IZZO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'incarico di Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione è conferito, per un periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ad un soggetto rientrante in una delle categorie di seguito elencate: 1) avvocati con iscrizione all'albo professionale per almeno dieci anni; 2) docenti universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di insegnamento; 3) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di almeno dieci anni. L'incarico di Alto Commissario è rinnovabile per una sola volta».

---

**1.2****Respinto**

GUBERT

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire la seguente: «statali».*

---

**1.9****Respinto**

TURRONI

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: «Presidente del Consiglio dei ministri,» fino alla fine con la seguente: «Parlamento».*

---

**1.8****Respinto**

TURRONI

*Al comma 3, lettera e), dopo le parole «composto da» inserire le seguenti: «magistrati, professori ordinari di materie giuridiche nonché da».*

---

**1.101****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «o fuori ruolo».*

---

**1.6****Respinto**

TURRONI

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in ogni caso di riscontrata violazione delle norme in vigore».*

---

**1.5****Dichiarato inammissibile**

IZZO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«h) individuazione, a regime, di una dotazione organica di personale, anche con qualifica dirigenziale, dell'Alto Commissario inquadrato nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale inquadrare il personale che abbia prestato servizio, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, alle dipendenze dell'Alto Commissario».*

---

**1.102****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «valutato in», con le altre: «pari a» e sopprimere le parole: «, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,».*

---

**Art. 2.****2.3****Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2****Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera b).*

---

**2.1****(v. testo 2)**

GUBERT, MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

«m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da associazioni o sindacati familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *forum* delle associazioni familiari;».

---

**2.1 (testo 2)****Accolto**

GUBERT, MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

«m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *Forum* delle associazioni familiari;».

---

**2.100****Accolto**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**2.4****Accolto**

IL RELATORE

*Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2. "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge, n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998».

---

**Art. 3.****3.1****Respinto**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**3.500****Accolto**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*  

---

**3.0.1****Dichiarato inammissibile**

BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:**«Art. 3-bis.**(Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni confiscati  
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575  
e della legge 7 marzo 1996, n. 109)*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, di seguito nominata «Agenzia», ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 7 marzo 1996, n. 109.

2. Le competenze e l'organizzazione dell'Agenzia sono quelle del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, che viene soppresso dal momento in cui diventa operativa l'Agenzia.

3. L'Agenzia opera alla diretta dipendenza funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Agenzia gestisce un fondo speciale per il finanziamento del recupero funzionale dei beni confiscati destinati ad attività socialmente utili, capaci di creare occupazione per i soggetti che ne siano privi e che siano rimasti vittima della tossicodipendenza o di altre devianze sociali.



5. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalla istituzione del fondo speciale di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo dei proventi della vendita di quei beni confiscati non utilizzabili per i fini di cui al medesimo comma.

6. L'Agenzia destina i beni su proposta dei Sindaci dei Comuni nei quali i medesimi beni si trovano, sentito il parere del Prefetto competente che lo rende entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

7. Il Governo emana, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a determinare il funzionamento della Agenzia.»

---

**Art. 4.****4.1****Decaduto**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» con la seguente: «statali».*

---

**4.5****Accolto**

TURRONI, PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, dopo le parole: «formazione del personale,» inserire le seguenti: «compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo,».*

---

**4.100****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, dopo le parole: «il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie», inserire le seguenti: «, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili».*

---

**4.4****Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di quelle statali e comunitarie», inserire le seguenti: «sulla base dei piani presentati dalle singole amministrazioni e già approvati in sede comunitaria,».*

---

**4.2****Decaduto**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 2, sopprimere le parole: «, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici,».*

---

**4.3****Trasformato in emendamento 7.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

---

**4.6****Dichiarato inammissibile**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il personale che, dipendente da istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato, si trovi in posizione di comando o distacco presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli delle predette Amministrazioni, tenendo conto delle tabelle di equiparazione tra posizioni economiche dell'ordinamento di provenienza e le qualifiche dell'amministrazione ricevente. Le tabelle di equiparazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'amministrazione pubblica interessata.

2-ter. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 3 che abbiamo decorrenza nel corso dell'anno 2002 non incidono sulla determinazione della quota di riduzioni del personale in servizio al 31 dicembre dello stesso anno prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della Funzione Pubblica istituisce un osservatorio permanente dei flussi di mobilità attuabili tra il sistema delle imprese e le amministrazioni pubbliche, compresi quelli riguardanti il personale dipendente da società per azioni, società controllate o partecipate dallo stato o da altre istituzioni pubbliche anche locali. Entro il 31 dicembre 2002 è consentito al perso-

nale che non abbia usufruito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 6 bis, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, di avanzare domanda ai sensi del comma 1.»

---

#### **4.8**

##### **Dichiarato inammissibile**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Nell'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "tecnico-scientifici e di ricerca" sono inserite le seguenti: "come individuate dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307"».

---

#### **4.0.1/1**

##### **Accolto**

IL RELATORE

*All'emendamento 4.0.1 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

#### **4.0.1**

##### **Accolto**

EUFEMI, PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti"».

---

**Art. 5.**

**5.1**

**Respinto**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 6.**

**6.100**

**Accolto**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.500**

**Dichiarato inammissibile**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«3. Qualora i contratti integrativi prevedano costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3».

---

**6.1**

**Dichiarato inammissibile**

TURRONI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «applicano le» fino alla fine con le seguenti: «le relative clausole dell'accordo integrativo sono comunque valide».*

---

**6.0.1**

**Ritirato**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**Art. 7.**

**7.6**

**Decaduto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.3**

**Respinto**

GUBERT, MAFFIOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche», inserire la seguente: «statali».*

---

**7.9**

**Dichiarato inammissibile**

BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «delle università e degli enti di ricerca nonché».*

---

**7.1**

**Respinto**

MONTI, MAFFIOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» inserire le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti».*

---



**7.2****Respinto**

MONTI, MAFFIOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

**7.5****Dichiarato inammissibile**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Avverso tale assegnazione le amministrazioni interessate possono opporre motivato rifiuto».*

---

**7.8/1****Accolto**

IL RELATORE

*All'emendamento 7.8, sostituire la parola: «provvedono», con le parole: «possono provvedere».*

---

**7.8****Accolto**

MANCINO, BATTISTI, BOSCIETTO

*Dopo il comma 2 del capoverso, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le amministrazioni provvedono a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2».*

---

**7.4****Respinto**

GUBERT, MAFFIOLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in subordine, delle altre amministrazioni dello Stato».*

---

**7.7****Dichiarato inammissibile**

GIARETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**7.500****(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, assegna anche in soprannumero agli Uffici territoriali del Governo i segretari comunali e provinciali che hanno prodotto istanza di mobilità ai sensi dell'articolo 19, comma undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Il termine previsto dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato in cinque anni. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono avvalersi del personale di cui al presente comma a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

---

**7.500 (testo 2)****Accolto**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo"».

---

**7.100****Accolto**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Disposizioni in materia di mobilità del personale  
delle pubbliche amministrazioni»

---

**7.0.1****Dichiarato inammissibile**

BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni  
con oltre quindici anni di servizio)*

1. Il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, come individuato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, maturati quindici anni di servizio, a richiesta dello stesso, viene posto in mobilità e trasferito presso la sede di quell'amministrazione che ne accetti il trasferimento gravandosi del conseguente onere finanziario.

2. La procedura va definita entro un anno dalla formalizzazione della richiesta.».

---

**7.0.2/1****Dichiarato inammissibile**

MAGNALBÒ, NANIA, VALDITARA

*All'emendamento 7.0.2, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In aggiunta al programma di assunzione di 500 unità disciplinato dall'articolo 19, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 1823 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche, selezionate

fra i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242.».

#### **7.0.2/4**

##### **Dichiarato inammissibile**

GARRAFFA

*All'emendamento 7.0.2, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure concorsuali distrettuali, finalizzate ad accertare il livello di professionalità acquisito, previa intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I lavoratori di cui al comma 1 mantengono l'area contrattuale e la posizione economica in cui sono stati inquadrati e sono immessi nei ruoli della Amministrazione della Giustizia con contestuale aumento delle piante organiche.

3-bis. Il contratto in scadenza al 31 dicembre 2002 dei lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, viene ulteriormente prorogato, per il periodo necessario, in attesa che diventi operativo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

#### **7.0.2/2**

##### **Dichiarato inammissibile**

MAGNALBÒ, NANIA, VALDITARA

*All'emendamento 7.0.2, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50.243.666,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede:

quanto ad euro 32.000.000,00 mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 135 e 139 del codice di procedura penale e dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, relative al servizio di fonotrascrizione degli atti affidato a soggetti privati;

quanto ad euro 5.500.000,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto ad euro 12.743.666,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **7.0.2/3**

#### **Dichiarato inammissibile**

MAGNALBÒ, NANIA, VALDITARA

*All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Dal 1° gennaio 2003 il servizio di fonotrascrizione di cui agli articoli 135 e 139 del Codice di procedura penale è svolto esclusivamente da personale amministrativo a tempo indeterminato dell'Amministrazione giudiziaria, primariamente fra quello indicato nel primo comma. I contratti riguardanti il servizio di fonotrascrizione stipulati con soggetti privati, a mente dell'articolo 51 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, possono essere prorogati fino al giorno della effettiva assunzione del personale di cui al presente articolo.».

### **7.0.2**

#### **Dichiarato inammissibile**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Il programma straordinario di assunzioni a tempo indeterminato definito per l'anno 2002 dal Ministero della giustizia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato entro il 31 gennaio 2003 nel limite di 2496 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche, selezionate fra i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, e i lavoratori comandati presso l'amministrazione giudiziaria dall'ex Ente Poste Italiane di cui all'articolo 45, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che superano le selezioni di cui al comma 2 mantengono l'area contrattuale e la posizione economica in cui sono stati inquadrati e sono immessi nei ruoli della Amministrazione della giustizia con contestuale aumento delle piante organiche.

4. Alla presente norma non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 52.782.000, 00 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, nel capitolo in parte corrente dello stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2003, relativo al pagamento dei servizi di fonotrascrizione e mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 7.0.3

#### Accolto

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.».

---

### 7.0.100

#### (v. testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. In aggiunta al programma di assunzione di 500 unità disciplinato dall'articolo 19, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero

della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 1823 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche, selezionate fra i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che superano le selezioni di cui al comma 2 mantengono l'area contrattuale e la posizione economica in cui sono stati inquadrati e sono immessi nei ruoli della Amministrazione della Giustizia con contestuale aumento delle piante organiche.

4. Alla presente norma non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50.243.666,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede:

a) quanto ad euro 5.500.000,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto ad euro 44.743.666,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **7.0.100 (testo 2)**

#### **Dichiarato inammissibile**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. In aggiunta al programma di assunzione di 500 unità disciplinato dall'articolo 19, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 1823 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche, selezionate

fra i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma secondo, lettera *a*), della legge 18 agosto 2000, n. 242.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che superano le selezioni di cui al comma 2 mantengono l'area contrattuale e la posizione economica in cui sono stati inquadrati e sono immessi nei ruoli della Amministrazione della Giustizia con contestuale aumento delle piante organiche.

4. Alla presente norma non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50.243.666,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede:

*a*) quanto ad euro 2.290.000,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

*b*) quanto ad euro 47.953.666,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---



**Art. 8.**

**8.100**

**Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 2003,».*

---

**8.5**

**Respinto**

MAGNALBÒ, MAFFIOLI

*Al comma 1, dopo la parola: «utilizzando» inserire la seguente: «anche».*

---

**8.6**

**Respinto**

MAGNALBÒ, MAFFIOLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di comparti dichiarati equipollenti dal regolamento di cui al presente comma».*

---

**8.7**

**Respinto**

MAGNALBÒ, MAFFIOLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie mantengono validità alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.4****Ritirato**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**8.2****Accolto**

GUBERT, MAFFIOLI

*Al comma 2, prima delle parole: «Le province» inserire le seguenti: «Le regioni e».*

---

**8.3****Assorbito**

GUBERT

*Al comma 2, prima delle parole: «Le province» inserire le seguenti: «La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e».*

---

**8.1****Respinto**

BONGIORNO, MAFFIOLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, indicati nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, i termini di validità scaduti nel 2001 delle graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sono riaperti e prorogati di un anno a far data dall'entrata in vigore della presente legge, purché le suddette graduatorie siano state approvate nel corso del 1998.».

---

**Art. 9.****9.2****Decaduto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.1****Dichiarato inammissibile**

MAGNALBÒ, Luigi BOBBIO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, la predetta disposizione si applica, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, anche al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, risultato idoneo nelle graduatorie dei concorsi per titoli professionali, di cultura ed esame-colloquio esperiti negli ultimi due anni per la copertura dei posti di dirigente presso la Presidenza stessa. Tale inquadramento decorre ai fini giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**9.3****Dichiarato inammissibile**

OGNIBENE, SALZANO, CHIRILLI, BONGIORNO, SANZARELLO, RUVOLO, MICHELINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, la predetta disposizione si applica, mediante inquadramento nei ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al personale di ruolo della stessa risultato idoneo nella "graduatoria del concorso per titoli professionali, di cultura ed esame colloquio esperito per la copertura dei posti di dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri", previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**9.100****Accolto**

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**9.0.1****Dichiarato inammissibile**

GUBERT, BRIGNONE, DATO, IERVOLINO, CICCANTI, EUFEMI, CONSOLO, MAGRI, MELELEO, TAROLLI, MONCADA, VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Interpretazione autentica)*

1. Il comma 39 dell'articolo 22 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724 si interpreta nel senso che l'estensione ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali della normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia per quanto riguarda il trattamento pensionistico che l'indennità di buonuscita, con le precisazioni interpretative contenute nel comma 38 del medesimo articolo 22.».

**9.0.2****Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1».

**9.0.3****(v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**9.0.3 (testo 2)****Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**9.0.4****Respinto**

NOVI, MAFFIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio 2000, n. 267, dopo le parole: "dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Un-cem" sono inserite le parole "dell'Andci".

2. Al comma 2 dell'articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio 2000, n. 267, dopo le parole: "dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Un-cem" sono inserite le parole: "dell'Andci"».

**9.0.5****Dichiarato inammissibile**

MANFREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

"11. Al fine di provvedere ai maggiori compiti affidati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche in relazione alla molteplicità delle situazioni emergenziali in atto, ferme restando le applicazioni delle norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180, il contingente delle unità di personale è determinato nel numero di 70 unità".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 5 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

### 9.0.6

#### Dichiarato inammissibile

PASINATO, MELELEO, GENTILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Personale di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

1. Il personale di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avente la qualifica di funzionario di 1<sup>a</sup> - vice dirigente dal 1991, già dichiarato idoneo del concorso per esami a dirigente indetto dalla Cassa depositi e prestiti con il bando del novembre 1997, che abbia presentato domanda di inquadramento a dirigente al competente Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti nei termini di validità della disciplina prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e sue successive modificazioni, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, è inquadrato a dirigente di seconda fascia anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, riassorbibile dai posti a dirigente che si renderanno gradualmente disponibili nel ruolo per collocamento in pensione.

2. L'inquadramento decorre automaticamente ai fini giuridici dalla data di assunzione del primo degli idonei in graduatoria, ed ai fini economici dalla data di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro o di quello integrativo aziendale per il quadriennio 1998/2001.

3. Al relativo onere si provvede con i risparmi dei fondi propri della gestione principale del bilancio autonomo della Cassa depositi e prestiti, non annesso al bilancio dello Stato».

**9.0.7****Dichiarato inammissibile**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Partecipanti alle riunioni della Commissione centrale  
per le misure di protezione)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente:

"2-*nonies*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 17, ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione"».

**9.0.100****(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente:

"2-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 42.000 euro per l'anno 2002 ed in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».



**9.0.100 (testo 2)****Accolto**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente:

"2-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

---

**Art. 10.****10.1****Decaduto**

TURRONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**10.0.1****(v. testo 2)**

GUERZONI

*Dopo il Capo II, inserire il seguente:*

«CAPO II-bis

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

## Art. 10-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle  
disposizioni dei regolamenti comunali)*

«1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - *(Sanzioni amministrative)* – 1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 2582,28 euro.

2. Con la medesima sanzione di cui al comma 1 sono punite le violazioni delle ordinanze comunali adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

3. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 indica espressamente se la violazione sia stata o meno personalmente contestata all'autore dell'illecito.

4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta all'autore dell'illecito la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta,

nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni"».

---

**10.0.1 (testo 2)**

**(v. testo 3)**

GUERZONI

*Dopo il Capo II, inserire il seguente:*

«CAPO II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 10-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle  
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)*

«1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - *(Sanzioni amministrative)* – 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,82 euro a 516,46 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica per le violazioni delle ordinanze adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---

**10.0.1 (testo 3)****Accolto**

GUERZONI

*Dopo il Capo II, inserire il seguente:*

## «CAPO II-bis

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

## Art. 10-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle  
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)*

«1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - *(Sanzioni amministrative)* - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

**10.0.2****Respinto**

GUERZONI

*Dopo il Capo II, inserire il seguente:*

## CAPO II-bis

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIONI E ENTI LOCALI

## Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di incarichi di consulenza)*

«1. Alle regioni e agli enti locali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

**Art. 11.****11.1****Decaduto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.0.1****Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Finanziamento degli uffici scolastici regionali)*

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

### 11.0.2

#### Accolto

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Finanziamento degli uffici scolastici regionali)*

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**Art. 12.****12.6****Respinto**

IZZO, MAFFIOLI

*Al comma 1, capoverso, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi"».

---

**12.1****Dichiarato inammissibile**

MAGNALBÒ, MEDURI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I professori universitari che, per limiti di età, non possono completare il periodo di straordinariato, previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, onde accedere alla verifica dell'attività scientifica per la nomina ad ordinario, sono a domanda mantenuti in servizio per il tempo strettamente necessario al conseguimento di tale qualifica. La presente disposizione ha efficacia retroattiva a decorrere dalle nomine a professore straordinario nell'anno accademico 2000/2001"».

*Conseguentemente nella rubrica dopo le parole: «n. 297» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».*

---

**12.2****Dichiarato inammissibile**

GABURRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I professori universitari che, per limiti di età, non possono completare il periodo di straordinariato, previsto dall'articolo 6 del decreto

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, onde accedere alla verifica dell'attività scientifica per la nomina ad ordinario, sono a domanda mantenuti in servizio per il tempo strettamente necessario al conseguimento di tale qualifica. La presente disposizione ha efficacia retroattiva a decorrere dalle nomine a professore straordinario nell'anno accademico 2000/2001"».

*Conseguentemente nella rubrica dopo le parole: «n. 297» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».*

## 12.4

### Dichiarato inammissibile

D'ANDREA, MANCINO, SOLIANI, BATTISTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I professori universitari che, per limiti di età, non possono completare il periodo di straordinariato, previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, onde accedere alla verifica dell'attività scientifica per la nomina ad ordinario, sono a domanda mantenuti in servizio per il tempo strettamente necessario al conseguimento di tale qualifica. La presente disposizione ha efficacia retroattiva a decorrere dalle nomine a professore straordinario nell'anno accademico 2000/2001"».

*Conseguentemente nella rubrica dopo le parole: «n. 297» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».*

## 12.5

### Dichiarato inammissibile

FERRARA, IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I professori universitari che, per limiti di età, non possono completare il periodo di straordinariato, previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, onde accedere alla verifica dell'attività scientifica per la nomina ad ordinario, sono a domanda mantenuti in servizio per il tempo strettamente necessario al conseguimento di tale qualifica. La presente disposizione ha efficacia retroat-



tiva a decorrere dalle nomine a professore straordinario nell'anno accademico 2000/2001"».

*Conseguentemente nella rubrica dopo le parole: «n. 297» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».*

---

**Art. 13.****13.1****Accolto**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)», con le seguenti: «degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)».*

---

**13.2****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «degli enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI» con le seguenti: «degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI».*

---

**Art. 15.****15.1****Respinto**

GUBERT, MAFFIOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì», inserire le seguenti: «compatibilmente con l'adeguato sostegno finanziario della ricerca di base e della ricerca in scienze umane, economiche e sociali.».*

---

**15.2****Accolto**

IZZO, MAFFIOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «riservare annualmente una quota» inserire le seguenti: «non inferiore al 30 per cento.».*

---

**15.0.1****(v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito con legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 sono i diplomi universitari di assistente sociale».

---

**15.0.1 (testo 2)****Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Disposizioni interpretative)*

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale».

**15.0.2****Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica della montagna)*

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del "Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne". Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica della montagna.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**Art. 17**

**17.3**

**Decaduto**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**17.1**

**Decaduto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni».*

---

**17.2**

**Decaduto**

TOIA, BATTISTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni».*

---

**Art. 19****19.100/2****Respinto**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO

*All'emendamento 19.100, al comma 2, dopo le parole: «sentito il Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «e la Conferenza Stato-Regioni»*

---

**19.100/3****Respinto**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO

*All'emendamento 19.100, al comma 8, sopprimere la lettera d).*

---

**19.100/1****(v. testo 2)**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MASCIONI

*All'emendamento 19.100, al comma 8, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei rapporti tra pubblica amministrazione e privati;».*

---

**19.100/1 (testo 2)****Accolto**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MASCIONI

*All'emendamento 19.100, al comma 8, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;».*

---

**19.100****(v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 19

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)*

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, promuove i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni



che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;

b) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;

c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;

e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri interessati.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia ed delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;

b) al comma 7, dopo le parole «pubblica amministrazione (AIPA)», sono inserite le seguenti: «,fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6».

---

**19.100 (testo 2)****(v. testo 3)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)*

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere  
rifi- naziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 ago-  
sto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo  
con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni  
che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche  
amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge  
sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto  
comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  
agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme ne-  
cessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle  
imprese;

b) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta  
nazionale dei servizi;

c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica ammini-  
strazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;

e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pub-  
bliche amministrazioni;

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella conta-  
bilità e nella tesoreria;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipen-  
denti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da  
parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta con-  
giunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tec-  
nologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono appor-  
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con regolamento, da  
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  
n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente  
legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia ed delle finanze  
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per  
l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per  
quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla  
soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministra-  
zione e del Centro Tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge  
15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per

l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;

b) al comma 7, dopo le parole «pubblica amministrazione (AIPA)», sono inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6».

### **19.100 (testo 3)**

#### **Accolto**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)*

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera *b*), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

*a*) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;

*b*) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;

*c*) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

*d*) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;

*e*) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

*f*) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

*g*) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

*h*) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

*i*) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono appor- tate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di

concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole "pubblica amministrazione (AIPA)", sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6"».

---

## 19.11

### Precluso

TURRONI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «le tecnologie promuove» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle norme concernenti le gare ad evidenza pubblica,».*

---

## 19.4

### Precluso

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di gestione e di manutenzione dei sistemi informativi delle singole amministrazioni».*

---

## 19.5

### Precluso

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «della carte di identità elettronica e».*

---

**19.6/1****Precluso**

IL RELATORE

*All'emendamento 19.6, sostituire le parole: «escludendo i», con le seguenti: «all'uopo coordinandoli con le iniziative già avviate in materia di».*

---

**19.6****Precluso**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «escludendo i servizi sanitari».*

---

**19.7****Precluso**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziando il servizio CONSIP già erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**19.8****Precluso**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «e di reclamo esperibile».*

---

**19.9****Precluso**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi del regolamento di cui al comma 3 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».*

---

**19.10****Precluso**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne riferisce di volta in volta alle Commissioni parlamentari competenti».*

---

**19.1****Precluso**

IL GOVERNO

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su un'apposita unità previsionale denominata »Fondo finanziamento progetti innovativi settore informatico.«.*

---

**19.3****(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il 10 per cento delle suddette somme è riservato ai comuni inferiori ai mille abitanti, con priorità stabilite nel loro ambito».*

---

**19.3 (testo 2)****Precluso**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una percentuale delle suddette somme, fissata annualmente dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è riservata ai progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti».*

---

**19.2****Precluso**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Le risorse previste dall'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel fondo di cui al*



comma 6 del presente articolo ed a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al fondo medesimo.

*6-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 21

### 21.1

#### **Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere la parola: «non» e dopo le parole: «si applica» inserire la seguente: «anche».*

---

**Art. 22.****22.4****(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso lettera «f-bis», dopo la parola: «volontari» inserire le parole: «, anche stranieri.».*

---

**22.4 (testo 2)****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso lettera «f-bis», dopo la parola: «bellici» inserire le parole: «che hanno interessato anche gli Stati preunitari.».*

---

**22.3****Respinto**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso, lettera f-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente lettera si considera territorio nazionale l'attuale territorio della Repubblica italiana e non rileva in alcun modo lo Stato per il quale militari, militarizzati e volontari combattevano.».*

---

**22.1****Dichiarato inammissibile**

MONTI, MORO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente: «Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.»

1-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di ac-

coglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

*1-quater.* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 70 milioni per l'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

*1-quinquies.* Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.«

---

## 22.2

### Dichiarato inammissibile

MONTI, MORO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2002, agli internati militari italiani (IMI) ed ai lavoratori coatti deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari all'importo del trattamento minimo INPS.

*1-ter.* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 70 milioni per l'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## 22.100

### Accolto

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*1-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

*1-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## Art. 24

### 24.1

#### Respinto

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 24.2

#### Respinto

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 4, sopprimere la parola: «non» e le parole da: «ai sensi dell'articolo 4» fino alla fine del comma.*

---

### 24.100

#### Accolto

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. All'onere derivante dal comma 4, valutato in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

---

## Art. 25

### 25.1

#### **Respinto**

GUBERT, MAFFIOLI

*Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente», inserire le seguenti: «, e comunque per una durata non superiore ad un anno,».*

---

### 25.2

#### **Ritirato**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente», inserire le seguenti: «e per durata predefinita».*

---

**Art. 26****26.1****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 1, dopo la parola: «ovvero», aggiungere le seguenti: «ai genitori o».*

---

**26.2****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «ovvero ai fratelli» fino a: «unici superstiti» con le seguenti: «ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti».*

---

**26.0.1****Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: «o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque».

---

**26.0.2****Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti", sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica"».

**26.0.3****(v. testo 2)**

BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale  
delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».



**26.0.3 (testo 2)****Accolto**

BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale  
Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri)*

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

---

**26.0.500/3****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 1.*

---

**26.0.500/1****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, al comma 1, sopprimere le parole: «e privati».*

---

**26.0.500/2****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, al comma 1, sopprimere le parole: «specialistici o comunque aggiuntivi rispetto a quelli».*

---

**26.0.500/5****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 2.*

---

**26.0.500/6****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 3.*

---

**26.0.500/4****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 4.*

---

**26.0.500****(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Convenzioni in materia di sicurezza)*

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione e di controllo del territorio, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici o comunque aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e sulla scorta della documentazione attestante il servizio prestato dal dipendente e il versamento all'erario delle somme dovute, ad effettuare anticipazioni a favore dello stesso personale, non superiori all'ottanta per cento delle somme spettanti in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232 non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.

---

## 26.0.500 (testo 2)

### Accolto

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Convenzioni in materia di sicurezza)*

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo».

---

**26.0.501****Accolto**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della  
Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
- b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
- c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
- d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;
- g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;
- h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché delle procedure stabiliti dal presente articolo, potranno essere adottate con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

---

#### 26.0.4

#### Dichiarato inammissibile

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze Armate)*

1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. - *(Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici) - 1.* A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli ufficiali dei ruoli tecnici di cui all'articolo 38, comma 1, iscritti in ruolo da almeno 13 anni e che abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a quattro anni nel grado maggiore e corrispondenti, è conferito il grado di tenente colonnello o grado corrispondente.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente colonnello o grado corrispondente ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggiore o grado corrispondente".».

---

**Art. 27****27.1000****Accolto**

IL GOVERNO

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Dalla medesima data», con le seguenti: «Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata della presente legge».*

---

**27.7****Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Ministero della salute, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana. Restano ferme le competenze già attribuite alle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e alle aziende sanitarie locali (ASL)».

---

**27.1001****Accolto**

IL GOVERNO

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.».*

---

**27.5****Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché l'affidamento alla Fondazione», fino alla fine del comma.*

---

**27.13****Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono ridefiniti», inserire le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative».*

---

**27.500****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «in esubero in base alla nuova organizzazione», inserire le seguenti: «, e comunque fino ad un massimo di 80 unità.».*

---

**27.2****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «anche in soprannumero», con le seguenti: «in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 448/2001».*

---

**27.4****Ritirato**

IL RELATORE

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «anche in soprannumero» inserire le seguenti: «e in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 488.».*

---

**27.1003****Accolto**

IL GOVERNO

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «nei ruoli» con le seguenti: «nel ruolo».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «ai quali» con le seguenti: «al quale».*

---

**27.1****Dichiarato inammissibile**

RONCONI, MAFFIOLI

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «analoghe a quelle rivestite», aggiungere le seguenti: «mediante il corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero».*

---

**27.501****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire la parola: «riassunto» con la seguente: «immesso».*

---

**27.12****Dichiarato inammissibile**

TURRONI

*Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: «senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto».*

---

**27.6****Dichiarato inammissibile**

TOIA, BATTISTI

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «ed economica maturata con il precedente rapporto» con le seguenti: «maturata con il prece-*



dente rapporto, mantenendo come assegno *ad personam* riassorbibile il miglior trattamento economico maturato presso la Fondazione Ugo Bordoni».

---

**27.502****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: «Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante» con le seguenti: «Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante».*

---

**27.1002****(v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento sono mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali».*

---

**27.1002 (testo 2)****Accolto**

IL GOVERNO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

---

**27.8****Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 7, dopo le parole: «sviluppo della radiodiffusione» sopprimere la parola: «televisiva».*

---

**27.9****Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «promuove attività di sperimentazione di trasmissioni» sopprimere la parole: «televisive».*

---

**27.10****Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «con particolare riguardo alle applicazioni» aggiungere le seguenti: «convergente e multimediale, anche».*

---

**27.11****Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le predette attività di sperimentazione» con le seguenti: «per le attività di sperimentazione televisiva».*

---

**27.3****Dichiarato inammissibile**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente: «4. Ai soggetti autorizzati alla radiodiffusione televisiva in chiaro di cui al regolamento allegato alla delibera 127/00/CONS emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in attuazione dell'articolo 3, comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e che trasmettono quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, culturali o di promozione e valorizzazione della lingua e della cultura italiana all'estero, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e quelli di cui agli articoli 5 e 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modifiche e integrazioni.».

---

**27.1004****Dichiarato inammissibile**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitorici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999, possono definire la propria posizione debitoria mediante pagamento, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000,00, ovvero in rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000,00, eccetto l'ultima, con scadenza a partire dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000,00. Il Ministero delle comunicazioni può trattenere in pagamento, totale o parziale, quanto dovuto al medesimo titolo dalle imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale, sugli importi riconosciuti quali misure di sostegno previste dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La definizione dei pagamenti secondo le modalità indicate dal presente comma esclude l'applicazione di interessi».

**27.2000**

(v. testo 2)

IL RELATORE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitorici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999, possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000,00, ovvero in rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000,00, eccetto l'ultima, con scadenza a partire dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000,00».

**27.2000 (testo 2)****Accolto**

IL RELATORE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitorici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000».

**27.0.1/1****Dichiarato inammissibile**

MALAN

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».*

**27.0.1****Dichiarato inammissibile**

LAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Sistema di comunicazione per la sicurezza del mare)*

1. La spesa di lire 13.000 milioni annue, autorizzata con l'art. 6, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 51, è incrementata di Euro 3.025.000,00 annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a Euro 3.025.000,00 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### **27.0.2**

#### **Dichiarato inammissibile**

MANFREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Gestione telematica dei rifiuti)*

1. Al fine di rendere completa e razionale la semplificazione delle procedure in materia di rifiuti, tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 22/97, per produttori di rifiuti, trasportatori, gestori di impianti di recupero e di smaltimento comprese le attività di intermediazione con o senza detenzione di rifiuti, sono assolti con procedure telematiche tese ad eliminare gli aspetti burocratici, ridurre i tempi di compilazione e contrarre i costi amministrativi per le imprese. Le procedure sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive e della Conferenza Stato-regioni, sentite l'ANPA e l'AIPA . Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è attivata la sperimentazione delle nuove procedure telematiche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 5 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**Art. 28****28.20****Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**28.28****Respinto**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**28.37****Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**28.38****(v. testo 2)**

VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, LIGUORI, GAGLIONE CREMA, MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28.

*(Trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico)*

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza della legislazione statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», i seguenti indirizzi e criteri:

a) gli Istituti sono enti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture e presidi ospedalieri degli Istituti rappresentano ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono alle regioni, agli organi e agli enti del servizio sanitario nazionale il supporto tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale;

e) il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni e nel decreto legislativo del 2001, n. 165. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni;

f) al patrimonio e alla contabilità degli Istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni. Gli Istituti di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile, separati da quelli dei soggetti di cui facciano eventualmente parte;

g) le erogazioni liberali a favore degli Istituti che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali;

h) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica;

i) i progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di obiettivi particolari;

j) in caso di trasformazione degli Istituti di fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli Istituti trasformati. Per il personale in servizio all'atto della trasformazione è previsto il diritto di opzione per il mantenimento del regime giuridico in essere.

2. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al comma 1, la regione esercita in materia la propria potestà legislativa di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nonché la potestà regolamentare di cui al comma 4 dello stesso articolo 117.

3. Le funzioni di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico degli Istituti, nonché l'attività di controllo e di vigilanza nei confronti degli stessi Istituti relativamente all'attività di ricerca sono esercitate dal Ministero della salute, sulla base di modalità e criteri fissati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Sono altresì fissati con intesa fra il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i criteri e le modalità per il finanziamento della ricerca scientifica svolta dagli Istituti.

5. Sino all'applicazione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente».

## 28.38 (testo 2)

### Respinto

VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, LIGUORI, GAGLIONE CREMA, MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28.

*(Trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico)*

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza della legislazione statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», i seguenti indirizzi e criteri:

a) gli Istituti sono enti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture e presidi ospedalieri degli Istituti rappresentano ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono alle regioni, agli organi e agli enti del servizio sanitario nazionale il supporto tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale;

e) il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni e nel decreto legislativo del 2001, n. 165. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni;

f) al patrimonio e alla contabilità degli Istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni. Gli Istituti di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile, separati da quelli dei soggetti di cui facciano eventualmente parte;



g) le erogazioni liberali a favore degli Istituti che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali;

h) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica;

i) i progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di obiettivi particolari;

j) in caso di trasformazione degli Istituti di fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli Istituti trasformati. Per il personale in servizio all'atto della trasformazione è previsto il diritto di opzione per il mantenimento del regime giuridico in essere.

2. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al comma 1, la regione esercita in materia la propria potestà legislativa di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nonché la potestà regolamentare di cui al comma 4 dello stesso articolo 117.

3. Le funzioni di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico degli Istituti, nonché l'attività di controllo e di vigilanza nei confronti degli stessi Istituti relativamente all'attività di ricerca sono esercitate dal Ministero della salute, sulla base di modalità e criteri fissati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Sono altresì fissati con intesa fra il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i criteri e le modalità per il finanziamento della ricerca scientifica svolta dagli Istituti.

5. Sino all'applicazione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## 28.39

### (v. testo 2)

MASCIONI, VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, GAGLIONE, TOIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28.

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun Istituto, nonché in materia di formazione continua del personale;

e) possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici, e sono sottoposto all'Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, dell'entità e della qualità delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

g) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

h) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera f);

*i)* gli istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e sono sottoposte a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

*l)* è salvaguardata l'autonomia giuridico amministrativa degli istituti di diritto privato;

*m)* sono organi degli istituti di diritto pubblico:

1) il Comitato di Indirizzo, con funzioni di programmazione;

2) il Direttore Generale con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante e di presidenza del Comitato di Indirizzo;

3) il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

4) il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali;

5) il Collegio sindacale;

*n)* il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

*o)* il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato;

*p)* l'attività di ricerca dell'ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

*q)* restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

*r)* le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali;

*s)* l'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti

menti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

t) l'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

u) per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di medicina e chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni e università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo del 1999, n. 517.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui all'articolo 24, gli istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258.»

### **28.39 (testo 2)**

#### **Respinto**

MASCIONI, VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, GAGLIONE, TOIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28.

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla di-

sciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

*d)* gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun Istituto, nonché in materia di formazione continua del personale;

*e)* possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici, e sono sottoposto all'Alta Vigilanza del Ministero della salute;

*f)* il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, dell'entità e della qualità delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

*g)* i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*h)* il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera *f)*;

*i)* gli istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e sono sottoposte a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

*l)* è salvaguardata l'autonomia giuridico amministrativa degli istituti di diritto privato; *m)* sono organi degli istituti di diritto pubblico:

1) il Comitato di Indirizzo, con funzioni di programmazione;

2) il Direttore Generale con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante e di presidenza del Comitato di Indirizzo;

3) il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

4) il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali;

5) il Collegio sindacale;

n) il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

o) il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato;

p) l'attività di ricerca dell'ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

q) restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

r) le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali;

s) l'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

t) l'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

u) per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di medicina e chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli

tra regioni e università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo del 1999, n. 517.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui all'articolo 24, gli istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

## 28.40

### (v. testo 2)

MASCIONI, CARELLA, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, TONINI, VITALI, LONGHI, GAGLIONE, TOIA, LIGUORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28.

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono Enti di rilievo nazionale aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute, ferma restando la natura pubblica degli Enti medesimi. Gli Istituti sono dotati di autonomia organizzativa, giuridico-amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun Istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun ente, nonché in materia di formazione continua del personale. Gli Istituti individuano nell'ambito della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) gli Istituti possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e sono sottoposte alla Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento, la revisione e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni, sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale, secondo criteri di qualità ed eccellenza;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica.

g) Il Ministero della salute assegna a ciascun Istituto o più Istituti aggregati a rete, specifici e diversi progetti di ricerca finalizzata che possono dare luogo ad aggregazioni di scienziati e ricercatori, considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e per valorizzare le specifiche scientificità già esistenti nei singoli Istituti ovvero nelle singole realtà locali;

h) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi Istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli Istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate delle stesse, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi del punto 6);

l) gli Istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun ente e sono sottoposti a verifiche obbligatorie, da



svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento. È costituito presso il Ministero della salute, un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale ed internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e supporto tecnico;

*m)* è salvaguardata l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di diritto privato;

*n)* gli Istituti di diritto pubblico, devono adeguare la loro organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e gestione ed attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente eletto dal Consiglio la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata sulla base ad idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il Direttore generale- Amministratore delegato, nominato dal Consiglio di amministrazione ed il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'Istituto sentita la regione interessata. Sono inoltre organi degli Istituti il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali ed il collegio sindacale;

*o)* il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Direttore amministrativo e da un Direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

*p)* il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato;

*q)* in caso di trasformazione degli Istituti in Fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli Istituti trasformati;

*r)* le erogazioni liberali da parte dei soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. In caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio è disposta a favore di altre fondazioni, aventi analoghe finalità;

*s)* l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari

obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

t) l'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

u) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

v) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

z) per gli Istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di Medicina e Chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra Regioni ed Università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli Istituti e le Università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, decreto legislativo del 1999 n. 517;

aa) l'attività di ricerca dell'Ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli Istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

bb) restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258».

**28.40 (testo 2)****Respinto**

MASCIONI, CARELLA, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, TONINI, VITALI, LONGHI, GAGLIONE, TOIA, LIGUORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28.

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono Enti di rilievo nazionale aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute, ferma restando la natura pubblica degli Enti medesimi. Gli Istituti sono dotati di autonomia organizzativa, giuridico-amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun Istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun ente, nonché in materia di formazione continua del personale. Gli Istituti individuano nell'ambito della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) gli Istituti possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e sono sottoposte alla Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento, la revisione e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Mini-

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni, sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale, secondo criteri di qualità ed eccellenza;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica.

g) Il Ministero della salute assegna a ciascun Istituto o più Istituti aggregati a rete, specifici e diversi progetti di ricerca finalizzata che possono dare luogo ad aggregazioni di scienziati e ricercatori, considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e per valorizzare le specifiche scientificità già esistenti nei singoli Istituti ovvero nelle singole realtà locali;

h) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi Istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli Istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate delle stesse, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi del punto 6);

l) gli Istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun ente e sono sottoposti a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento. È costituito presso il Ministero della salute, un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale ed internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e supporto tecnico;

m) è salvaguardata l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di diritto privato;

n) gli Istituti di diritto pubblico, devono adeguare la loro organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e gestione ed attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Pre-

sidente eletto dal Consiglio la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata sulla base ad idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il Direttore generale- Amministratore delegato, nominato dal Consiglio di amministrazione ed il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'Istituto sentita la regione interessata. Sono inoltre organi degli Istituti il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali ed il collegio sindacale;

*o)* Il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Direttore amministrativo e da un Direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

*p)* il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato;

*q)* in caso di trasformazione degli Istituti in Fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli Istituti trasformati;

*r)* le erogazioni liberali da parte dei soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. In caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio è disposta a favore di altre fondazioni, aventi analoghe finalità;

*s)* l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

*t)* l'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

*u)* l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organi-

smi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

v) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

z) per gli Istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di Medicina e Chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra Regioni ed Università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli Istituti e le Università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, decreto legislativo del 1999 n. 517;

aa) l'attività di ricerca dell'Ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli Istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

bb) restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 28.29

### Respinto

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo» inserire le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

*Consequentemente al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

---

**28.500****Accolto**

IL GOVERNO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro della funzione pubblica» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze».*

---

**28.100/1****Accolto**

IL GOVERNO

*All'emendamento 28.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ministero della salute» inserire le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**28.100****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;»

---

**28.1****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola «condizioni», aggiungere le seguenti: «fissate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.».*

---

**28.21****Precluso**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici».*

---

**28.22****Precluso**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

**28.30****Precluso**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici e di soggetti privati no profit».*

---

**28.31****Precluso**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».*

---

**28.23****Precluso**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del Ministero della salute» con le seguenti: «dell'organismo di cui alla lettera o)».*

---

**28.501****Trasformato in subemendamento all'emendamento 28.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ministero della salute», inserire le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---



**28.2****Ritirato**

PASTORE

**28.13****Ritirato**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi».*

---

**28.14****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole «della regione interessata,» inserire le seguenti: «e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata».*

---

**28.3****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «verificati», aggiungere le seguenti: «rispetto a tutti i componenti del consiglio».*

---

**28.15****Ritirato**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole «diritti acquisiti» aggiungere le seguenti: «ed evitandosi, a parità di qualifica e di mansioni svolte, l'insorgere di eccessive disparità di trattamento».*

---

**28.4****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «regionale», inserire le seguenti: «e previo parere della regione interessata».*

---

**28.33****Respinto**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere dalla parole: «ivi comprese» fino alla fine della lettera.*

---

**28.24****Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «ivi comprese» fino alla lettera con le seguenti: «escludendo che questi possano essere utilizzati da organismi privati o comunque a fini di lucro».*

---

**28.5****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole «della salute», inserire le seguenti: «sentita la regione interessata e sulla base di un programma approvato dalla Conferenza Stato-regioni.».*

---

**28.34****Respinto**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ciascuna fondazione» con le seguenti: «ciascun Istituto».*

---

**28.16****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole «progetti finalizzati di ricerca», inserire le seguenti «anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica.».*

---

**28.6****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola «modalità», aggiungere le seguenti: «stabilite d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».*

---

**28.25****Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da «,anche attraverso» fino alla fine della lettera.*

---

**28.7****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola «modalità», inserire le seguenti: «stabilite d'intesa con la Conferenza unificata».*

---

**28.36****Respinto**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Al comma 1, lettera i), sostituire la parola «fondazioni» con la parola «istituti».*

---

**28.35****Respinto**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole «anche di assistenza sanitaria».*

---

**28.8**

**Ritirato**

PASTORE

**28.17**

**Ritirato**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «di diritto privato».*

---

**28.18**

**Ritirato**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole «eventuale revoca», inserire le seguenti: «, previo parere delle regioni interessate,».*

---

**28.9**

**Ritirato**

PASTORE

*Al comma 1, lettera m), dopo la parola «nazionale», aggiungere le seguenti: «e regionale».*

---

**28.10**

**Ritirato**

PASTORE

**28.19**

**Ritirato**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola «pubblici».*

---

**28.26****Dichiarato inammissibile**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) affidare all'Istituto superiore di sanità il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica delle fondazioni».

---

**28.1000****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «istituire», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria.».*

---

**28.11****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Ministro della salute sentita la Conferenza Stato-regioni».*

---

**28.101****(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«p) prevedere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal Presidente della regione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.»

---

**28.101 (testo 2)****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.»

**28.27****Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «quaranta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

**28.12****Ritirato**

PASTORE

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «schema di decreto» aggiungere le seguenti: «e del parere della Conferenza Stato-regioni».*

**28.0.1****Accolto**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis.

*(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)*

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline».

---

**28.0.2/3****Precluso**

TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, DE ZULUETA

*All'emendamento 28.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «terapie oncologiche» a: «oncologica» con le seguenti: «attività assistenziali, ambulatoriali e di degenza, quelle di ricerca nel settore dermatologico nonché terapie oncologiche domiciliari, fermo restando il proseguimento e il potenziamento sul piano nazionale ed internazionale delle attività clinico-scientifiche di medicina preventiva delle migrazioni e del turismo, compresa la degenza».*

---

**28.0.2/2****Precluso**

IL RELATORE

*All'emendamento 28.0.2, al comma 1, sostituire le parole da «terapie oncologiche» a «oncologica,» con le seguenti: «attività assistenziali e di ricerca nel settore dermatologico, nonché terapie oncologiche domiciliari.»*

---

**28.0.2/1****Precluso**

BEDIN, BATTISTI, DE PETRIS

*All'emendamento 28.0.2, al comma 1, dopo la parola «oncologica», inserire le seguenti: «e di proseguire e potenziare sul piano nazionale ed internazionale le attività clinico-scientifiche di medicina preventiva delle migrazioni e del turismo, compresa la degenza».*

**28.0.2****(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis.

*(Ricostituzione in ente autonomo dell'Istituto  
Santa Maria e San Gallicano di Roma)*

1. L'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma è scorporato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ed è ripristinato in ente autonomo, con la missione di sviluppare terapie oncologiche domiciliari e attività ambulatoriale dermatologica, oncologica, mantenendo il riconoscimento del carattere scientifico attribuito con decreto interministeriale del 25 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, su proposta del commissario straordinario degli istituti Fisioterapici Ospitalieri, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua con proprio decreto i beni immobili e mobili ed il personale, già di pertinenza degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, da trasferire all'Istituto Santa Maria e San Gallicano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è nominato il Commissario straordinario del nuovo ente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito nella legge 31 luglio 1997, n. 258.»



**28.0.2 (testo 2)****Dichiarato inammissibile**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis.

*(Riconoscimento in ente autonomo dell'Istituto  
Santa Maria e San Gallicano di Roma)*

1. L'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma può essere scorporato dagli Istituti Fisioterapici Ospedalieri ed essere ripristinato in ente autonomo, con la missione di sviluppare, in aggiunta alle prestazioni attuali, terapie oncologiche e dermatologiche con attività domiciliari e ambulatoriali, di ricerca clinica e ove possibile di degenza, mantenendo il riconoscimento del carattere scientifico attribuito con decreto interministeriale del 25 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Al fine di rendere possibile lo scorporo, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, su proposta del commissario straordinario degli istituti Fisioterapici Ospedalieri, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua con decreto i beni immobili e mobili ed il personale, già di pertinenza degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri, da trasferire all'Istituto Santa Maria e San Gallicano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il decreto deve assicurare all'Istituto tutte le risorse necessarie a dotarlo di una sede adeguata e pienamente funzionante, sicché le attività di cura e di ricerca non subiscano interruzioni o contrazioni. A tal fine lo scorporo sarà efficace solo nel momento in cui la sede dell'Istituto sia adeguatamente apprestata e ritenuta idonea a svolgere le missioni assegnate da apposita commissione ministeriale di verifica.

3. Con il successivo decreto di scorporo è nominato il Commissario straordinario del nuovo ente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito con legge 31 luglio 1997, n. 258.»

---

**Art. 29.**

**29.1**

**Accolto**

TOMASSINI, SALZANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**29.3**

**Accolto**

PASTORE, MAGNALBÒ

*Sopprimere l'articolo.*

---

**29.4**

**Accolto**

KOFLER, PETERLINI, SALZANO, RUVOLO, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, THALER  
AUSSEHOFER

*Sopprimere l'articolo.*

---

**29.8**

**Accolto**

TOIA, BATTISTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**29.9**

**Accolto**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**29.2****Precluso**

TOMASSINI, SALZANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29.

*(Produzione di emoderivati)*

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano la convenzione con i centri e le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto della convenzione ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.

3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali, responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell'autorità nazionale italiana.

4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma italiano, sia come materia prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto di cui al presente comma è adottato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge medesima. Le convenzioni di cui al presente articolo saranno stipulate decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I centri e le aziende di frazionamento e produzione documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle

buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

6. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute».

---

## 29.6

### Precluso

IL RELATORE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «propri regolamenti» sostituire la congiunzione: «o» con la congiunzione: «e».*

---

## 29.7

### Precluso

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Uno speciale protocollo di controllo è attuato dall'Istituto superiore di sanità, secondo le normative italiane vigenti in materia.»*

---

## 29.0.1

### Dichiarato inammissibile

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

1. All'Istituto superiore di sanità è affidato il compito di promuovere la ricerca biomedica delle regioni.

2. Il compito di cui al comma 1 è svolto tramite pacchetti di finanziamenti nazionali ed europei che l'Istituto destinerà alle regioni in conformità a progetti specifici di elevata qualità.

3. L'Istituto superiore di sanità coordina altresì le emergenze sanitarie su tutto il territorio nazionale e sovrintende, tramite il Dipartimento di epidemiologia, a tutte le ricerche epidemiologiche da esso finanziate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno

2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

---

**Art. 30**

**30.1**

**Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**30.2**

**Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**30.3**

**Accolto**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il presente:*

«Art. 30.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001».

---

**Art. 31**

**31.1**

**Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**31.5**

**Respinto**

TOIA, BATTISTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**31.6**

**Respinto**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**31.7**

**Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 1, sopprimere le parole «commerciali ed economici nonché nel settore».*

---

**31.2**

**Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, stabilendo che negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari gli spazi pubblicitari devono essere in ogni modo concordati con i direttori generali delle aziende interessate, che hanno la facoltà di respingere pubblicità negative o comunque non confacenti al luogo e agli obiettivi di salute. E' comunque*

vietato negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari qualsiasi genere di pubblicità di farmaci o strumenti medicali.»

---

### **31.3**

#### **Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 3, sostituire le parole «prioritariamente l'inesistenza» con le seguenti: «l'assoluta inesistenza».*

---

### **31.8**

#### **Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 3, dopo le parole «privati finanziatori», inserire le seguenti: «, i titolari di cariche di governo».*

---

### **31.4**

#### **Respinto**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. I proventi dei finanziamenti derivanti dalla pubblicità dei privati vengono utilizzati in ogni azienda-unità sanitaria locale o azienda ospedaliera in cui avviene la pubblicità, per attività di informazione ed educazione sanitaria, in particolare per l'educazione alimentare, per l'uso dei farmaci e per il miglioramento degli stili di vita dei cittadini.»

---

### **31.0.500/1**

#### **Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 1.*

---



**31.0.500/5****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500, al comma 1 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**31.0.500/2****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 2.*

---

**31.0.500/3****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 3.*

---

**31.0.500/4****Respinto**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 4.*

---

**31.0.500****(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

*(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)*

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita da almeno un anno la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di

età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

---

### **31.0.500 (testo 2)**

**(v. testo 3)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

*(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)*

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

5. All'articolo 7, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, la parola: «trentesimo», è sostituita dalla parola: «trentacinquesimo» e le parole: «dieci anni», sono sostituite dalle parole: «quindici anni».

---

### **31.0.500 (testo 3)**

#### **Accolto**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

*(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)*

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

5. All'articolo 7, comma 9, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la parola: "trentesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo" e le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni"».

---

**31.0.1000****Ritirato**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

*(Modifiche agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici)*

1. All'articolo 21, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In tal caso, l'autorizzazione ha la durata di tre anni, fermo restando la facoltà del Ministero della salute di intervenire, qualora ritenuto opportuno, sul messaggio pubblicitario, ai fini di tutela della salute pubblica.

2-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.».

2. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.».

---

**31.0.2000****Ritirato**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

*(Modifiche agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 93/42/CEE e modifiche all'articolo 201 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

*2-bis.* Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In tal caso, l'autorizzazione ha la durata di tre anni, fermo restando la facoltà del Ministero della salute di intervenire, qualora ritenuto opportuno, sul messaggio pubblicitario, ai fini di tutela della salute pubblica.

*2-ter.* Nell'ipotesi di cui al comma *2-bis*, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

*2-quater.* Il termine di cui al comma *2-bis* può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a 15 giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta».

2. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1, 2, *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.»

3. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presidi medico-chirurgici di cui all'art. 1 del D.P.R. 392/98, prevista dall'art. 201 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autoriz-

zazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

4. Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a 15 giorni, iniziata a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta.

---

**Art. 32****32.1****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.»*

---

**32.0.1****Dichiarato inammissibile**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

*(Convenzioni tra la Croce Rossa Italiana e le Amministrazioni pubbliche)*

1. La Croce Rossa Italiana è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, apposite convenzioni con le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali.

2. La Croce Rossa Italiana assicura l'assolvimento delle predette attività, oltreché con la propria organizzazione centrale e periferica e il proprio personale, anche avvalendosi, ove occorra, di personale assunto a tempo determinato secondo le norme vigenti per gli Enti pubblici non economici.

3. Le Amministrazioni che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, provvedono, altresì, al totale rimborso degli oneri derivanti».

---

**32.0.100****Accolto**

## IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

*(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)*

1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 ed in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, 3.787.248 euro per l'anno 2003 e 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, 6.212.752 euro per l'anno 2003 e 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---



**Art. 33**

**33.2**

**Respinto**

MONTICONE, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**33.3**

**(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre».*

---

**33.3 (testo 2)**

**Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 gennaio 2003».*

---

**Art. 34****34.1****Respinto**

TURRONI, MASCIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le funzioni ed i compiti di controllo spettanti allo Stato in materia di acque minerali e termali sono attribuite al Ministero della salute.»

**34.0.1****Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo il Capo VIII, aggiungere il seguente:*

## «CAPO VIII-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO  
DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

## Art. 34-bis.

*(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)*

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".

**34.0.100/1****Respinto**

GIARETTA, VITALI

*All'emendamento 34.0.100, al comma 3, sostituire la parola: «devono», con la parola: «possono».*

**34.0.100****(v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-bis.

*(Tutela della salute dei non fumatori)*

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell'ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure

per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584».

### **34.0.100 (testo 2)**

#### **Accolto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-bis.

*(Tutela della salute dei non fumatori)*

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell'ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.».

---

### **34.0.500**

**(v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

*(Modalità dell'accertamento medico legale effettuato dal  
Ministero della salute)*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

## «Art. 4-bis.

1. Per la formulazione dei pareri medico legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico legale dagli organi giudiziari (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, TAR) o dalle Amministrazioni pubbliche e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico fiscali ed i giudizi diagnostico e medico legale espressi;

d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modifiche.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono così costituiti:

il dirigente dell'Ufficio medico legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico legali, quale presidente;

un medico del predetto Ufficio, quale relatore;

uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, viene corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di euro = 3.693 a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4. pari ad euro = 3.693 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**34.0.500 (testo 2)****Accolto**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

*(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal  
Ministero della salute)*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;

d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### **34.0.1000**

#### **Accolto**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---



## PROPOSTE DI COORDINAMENTO

### **Coord. 1**

#### **Accolta**

IL RELATORE

*All'emendamento 19.100 (testo 3), al comma 10, lettera a), nel comma 6 sostituire le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2003».*

---

### **Coord. 2**

#### **Accolta**

IL RELATORE

*All'emendamento 27.1002 (testo 2), sopprimere il secondo periodo.*

---





